

D.d.s. 7 agosto 2013 - n. 7626

Modalità operative per la richiesta di attivazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 concernente «Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PIANIFICAZIONE EMERGENZA

Richiamati:

- l'art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii., che assegna alle Regioni le competenze in materia di Protezione Civile, attribuendo alle stesse compiti per lo svolgimento delle connesse attività di previsione, prevenzione e soccorso;
- il d.p.r. 8 febbraio 2001, n. 194 «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile» che, agli artt. 9 e 10, individua i benefici di legge per i volontari attivati nell'ambito del sistema di protezione civile, concernenti i rimborsi ai datori di lavoro e il riconoscimento delle spese sostenute dalle Organizzazioni di volontariato;
- la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 e ss.mm.ii. «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile»;
- il regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 «Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile»)»;
- la d.g.r. 4 aprile 2012, n. 3246 «Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo»;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 9 novembre 2012, concernente «Indirizzi operativi per l'impiego del volontariato di protezione civile», finalizzata ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile;

Vista la d.g.r. x/581 del 2 agosto 2013, «Determinazioni in ordine all'attivazione del volontariato di protezione civile, in attuazione della direttiva PCM del 9 novembre 2012, concernente «Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;

Considerato che la suddetta direttiva PCM del 9 novembre 2012, a partire dall'1 agosto 2013, assegna alle regioni la responsabilità dell'attivazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001, relativi all'impiego del volontariato di protezione civile nei casi di attività formative ed addestrative, emergenze di livello locale e regionale, eventi a rilevante impatto locale e ricerca di persone disperse, come descritto al punto 2 della citata direttiva PCM;

Considerato che, ai fini degli adempimenti disposti dalla Direttiva in esame, occorre:

- a. con riferimento al punto 1.4., comunicare, come ulteriormente specificato dal Dipartimento di Protezione Civile con nota del 10 luglio 2013, prot. n. DPC/VOL/43702, il link al sito regionale, ove sarà possibile la consultazione dell'elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile;
- b. con riferimento al punto 2.2.2., determinare le procedure per l'attivazione, già di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, dei benefici di legge previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001 per il volontariato di protezione civile, valide per tutte le organizzazioni di volontariato iscritte nell'Albo regionale del volontariato di protezione civile, nonché nell'Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo, istituito con d.g.r. 3246/2012;

Preso atto che la d.g.r. X/581 del 2 agosto 2013 rinviava ad apposito provvedimento della competente Struttura regionale la definizione delle modalità operative per l'applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva PCM del 9 novembre 2012;

Rilevato che l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile prevede il ricorso al Tavolo tecnico «Protezione civile», istituito in applicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto nell'ottobre 2006 tra Regione Lombardia e le Province lombarde, quale momento di condivisione degli indirizzi operativi necessari a garantire il migliore funzionamento del sistema di protezione civile;

Ritenuto necessario condividere sia con le Province, nell'ambito del citato Tavolo tecnico, sia con gli altri enti e istituzioni che operano nel sistema regionale di protezione civile, le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva PCM del 9 novembre 2012, con riferimento all'attivazione del volontariato e dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001;

Valutata, altresì, la necessità di verificare l'impatto che determinerà sul sistema regionale di protezione civile l'applicazione delle modalità operative di cui trattasi;

Considerato, pertanto, che le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva PCM del 9 novembre 2012, con riferimento all'attivazione del volontariato e dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001, definite col presente atto, potranno essere suscettibili di modifiche o integrazioni, a seguito del confronto che sarà attivato con i soggetti coinvolti e della verifica dell'impatto che le stesse produrranno;

Vista la legge regionale 31 luglio 2013, n. 5 «Assessment al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali», che ha istituito specifici capitoli di spesa (risorse autonome) per far fronte all'applicazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001, sopra citati;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di approvare le allegate «Modalità operative per l'applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012», con riferimento all'attivazione del volontariato e dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001 nei casi di attività formative ed addestrative, emergenze di livello locale e regionale, eventi a rilevante impatto locale e ricerca di persone disperse», che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di disporre che le Modalità operative di cui al punto 1. entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente atto;

3. di disporre che alle medesime Modalità operative devono attenersi tutte le organizzazioni di volontariato iscritte nell'Albo regionale del volontariato di protezione civile, nonché nell'Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo, istituito con d.g.r. 3246/2012;

4. di dare atto che le Modalità operative di cui al punto 1. potranno subire modifiche o integrazioni in seguito al confronto che sarà attivato con gli enti e con le istituzioni che operano nel sistema regionale di protezione civile, nonché alla verifica dell'impatto che le stesse avranno determinato;

5. di disporre la pubblicazione dell'elenco delle organizzazioni iscritte nell'albo regionale del volontariato di protezione civile sul sito internet della protezione civile regionale e la conseguente comunicazione del relativo link al Dipartimento Nazionale Protezione Civile;

6. di disporre la comunicazione del presente decreto ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province e alle Prefetture della Lombardia, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sulla pagina web della Direzione generale Sicurezza, Protezione Civile ed Immigrazione.

Il dirigente
Nadia Padovan

_____ • _____

MODALITÀ OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 NOVEMBRE 2012

1. PREMESSA

Visto il d.p.r. 194 dell'8 febbraio 2001, "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", con particolare riferimento agli artt. 9 e 10;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'1 febbraio 2013, n. 27 Serie Generale, che prevede che a partire dall'1 agosto 2013 le Regioni subentrino allo Stato nella concessione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001, inerenti il mantenimento del posto di lavoro dei volontari di protezione civile attivati, il rimborso ai datori di lavoro ed il riconoscimento delle spese sostenute dalle oo.v. attivate.

Vista la d.g.r. X/581 del 2 agosto 2013 con cui la Giunta regionale, recependo le disposizioni della direttiva PCM, ha dato mandato alla competente Struttura regionale per la definizione delle modalità operative per l'applicazione delle disposizioni della direttiva PCM, valide per le organizzazioni di volontariato iscritte sia nell'*Albo regionale del volontariato di protezione civile*, sia nell'*Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo*, istituito con d.g.r. 3246/2012.

Vista la circolare DPC/EME/41948 del 28 maggio 2010, che disciplina, in via generale, la materia delle attività addestrative in tema di protezione civile.

Vista la circolare DPC/VOL/46576 del 2 agosto 2011, che disciplina le procedure per la programmazione delle attività, la quantificazione dei fabbisogni finanziari per l'applicazione degli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001 e la richiesta di attivazione dei predetti benefici e la relativa rendicontazione.

A partire dall'1 agosto 2013, le richieste di attivazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001, dovranno essere inoltrate a Regione Lombardia, secondo le modalità di seguito riportate.

2. AMBITI DI APPLICAZIONE

Le modalità operative si applicano per le attivazioni del volontariato di protezione civile nei seguenti casi di impiego:

- Attività formative ed addestrative
- Emergenze di livello locale e regionale
- Eventi a rilevante impatto locale
- Ricerca persone disperse

Per la definizione puntuale delle predette casistiche, si rimanda a quanto riportato al punto 2 della direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012.

3. MODALITÀ PER L'INVIO DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEI BENEFICI PREVISTI DAGLI ARTT. 9 E 10 D.P.R. 194/2001

In caso di attività formative ed addestrative, la richiesta di attivazione dei benefici di legge dovrà pervenire, a cura dell'ente o dell'organizzazione che coordina l'evento, preventivamente all'impiego dei volontari interessati, secondo la tempistica stabilita al punto 5 della circolare DPC/VOL/46576 del 2 agosto 2011.

In caso di emergenze di livello locale e regionale, la richiesta dovrà pervenire, da parte dell'Autorità locale di protezione, tramite la provincia di riferimento; la richiesta dovrà essere inoltrata entro 24 ore dall'attivazione del volontariato.

In caso di eventi a rilevante impatto locale, ferma restando la necessità che lo scenario sia stato individuato nel piano di emergenza comunale, la richiesta, a cura dell'Autorità comunale di protezione civile, dovrà pervenire preventivamente all'impiego del volontariato, sempre tramite la provincia di riferimento. Si sottolinea e rammenta che, in caso l'attività in oggetto sia gestita da soggetti diversi dall'Autorità comunale ed aventi scopo di lucro, gli stessi saranno tenuti a compartecipare alle spese per la copertura dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001.

In caso di ricerca di persone disperse, la richiesta dovrà pervenire, a cura dell'autorità competente (Comune, Provincia, Prefettura, Forze dell'Ordine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), preventivamente all'impiego del volontariato; in caso di particolare e motivata urgenza, potrà essere inoltrata direttamente alle organizzazioni di volontariato e tempestivamente comunicata alla provincia di riferimento ed a Regione Lombardia.

Le richieste di attivazione, di norma, dovranno essere inoltrate ufficialmente con le seguenti modalità:

- Posta elettronica certificata, all'indirizzo: sicurezza@pec.regione.lombardia.it
- Fax 02.3936165

In ogni caso, per consentire l'eventuale intervento del sistema regionale di protezione civile, dovrà essere data contestuale informazione alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile ad uno dei seguenti recapiti:

- Numero Verde Sala Operativa Protezione Civile 800.061.160
- E-mail Sala Operativa Protezione Civile salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it

Esclusivamente in caso di estrema urgenza ed impossibilità ad impiegare le modalità indicate, la richiesta potrà essere anticipata per le seguenti vie brevi:

- Numero Verde Sala Operativa Protezione Civile 800.061.160
- E-mail Sala Operativa Protezione Civile salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it

e successivamente confermata entro 24 ore in via ufficiale, ai recapiti sopra specificati.

4. CONCESSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DAGLI ARTT. 9 E 10 D.P.R. 194/2001

Regione Lombardia, valutata la congruità della richiesta, procederà ad attivare le organizzazioni di volontariato ed a concedere, nei termini di legge, i benefici previsti dagli artt. 9 e/o 10 del d.p.r. 194/2001, dando comunicazione scritta, a mezzo fax o posta elettronica certificata all'ente o all'organizzazione richiedente ed alla provincia di riferimento, per opportuna conoscenza.

Detta comunicazione conterrà le seguenti indicazioni, secondo quanto previsto dalla Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012:

- L'evento di riferimento
- La data di decorrenza dell'attivazione
- La data di cessazione delle attività; in caso di emergenza ancora in corso potrà essere dichiarata la validità sino al termine delle operazioni, rinviando a successiva comunicazione la chiusura del periodo di attivazione
- Le modalità di accreditamento dei volontari
- La tipologia di attestato di partecipazione richiesto e l'autorità o il soggetto tenuto a rilasciarlo, che in caso di emergenza potrà essere anche individuato in seguito
- L'eventuale concessione dei benefici di cui all'art. 9 del d.p.r. 194/2001, con la quantificazione delle giornate/uomo di presenza autorizzate
- L'eventuale concessione dei benefici di cui all'art. 10 del d.p.r. 194/2001, con la quantificazione del tetto di spesa e delle tipologie di spesa ammesse
- L'eventuale possibilità di autorizzare, su motivata richiesta, ulteriori tipologie di spesa
- La struttura a cui dovranno essere inoltrate le richieste di rimborso
- Le modalità con cui dovranno essere inoltrate le richieste di rimborso
- L'eventuale rilascio di attestazione di presenza anche a volontari che non necessitino dell'applicazione dei benefici di cui all'art. 9 del d.p.r. 194/2001.

In caso di estrema urgenza, l'attivazione potrà essere anticipata per le vie brevi (e-mail o fax) e, nel caso di mancanza di una o più delle indicazioni sopra elencate, verrà successivamente completata e ratificata nel più breve tempo possibile, non appena le informazioni mancanti saranno disponibili.

5. GESTIONE INFORMATICA DELLE ATTIVAZIONI

A fronte delle pregresse esperienze nella gestione delle attivazioni in caso di emergenze attraverso l'impiego del Database del Volontariato di Protezione Civile, Regione Lombardia, ricevuta la richiesta di attivazione, procederà nel più breve tempo possibile alla creazione dell'evento specifico nel catalogo degli eventi contenuto nel Database stesso.

A seguito di ciò, le province, per quanto attiene alle organizzazioni iscritte nelle sezioni provinciali, e la Regione stessa, per le organizzazioni iscritte nella sezione regionale e nell'*Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo*, provvederanno al caricamento dei volontari attivati, per consentire la conseguente produzione degli attestati di partecipazione, riportanti il codice da utilizzare per la richiesta di rimborso ai datori di lavoro.

6. ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA DELLE ORGANIZZAZIONI E DEI VOLONTARI ATTIVATI

Eseguita l'attivazione attraverso il sistema informatico, come sopra descritto, a ciascun volontario dovrà essere rilasciato un attestato di presenza riportante la data effettiva di arrivo e partenza dal luogo dell'intervento.

L'attestazione di presenza potrà essere certificata con le seguenti modalità:

- In caso di gestione della registrazione delle presenze da parte di Regione Lombardia e/o delle province, farà fede il modulo generato in automatico dal sistema informatico utilizzato per l'attivazione, riportante di default le date di check-in e di check-out
- In caso di gestione della registrazione delle presenze da parte di un'Autorità comunale, locale o di una struttura operativa, alle quali non è ad oggi consentito l'impiego del sistema informatico sopra citato, dovrà essere rilasciato dalle stesse a ciascun volontario un modulo, possibilmente su carta intestata dell'ente o struttura operativa, riportante
 - o il riferimento dell'evento in oggetto,
 - o il nome del volontario,
 - o l'organizzazione di appartenenza,
 - o la data di arrivo e quella di partenza,
 - o la firma del responsabile sul campo per conto dell'Autorità locale o della struttura operativa
- In alternativa al punto precedente, l'Autorità locale o la struttura operativa potranno trasmettere alla provincia di riferimento un elenco riepilogativo dei volontari presenti, riportante i medesimi dati sopra descritti; la trasmissione dell'elenco potrà avvenire, a seconda dei casi, giornalmente o al termine dell'evento, nel più breve tempo possibile.

7. MODALITÀ PER LE RICHIESTE DI RIMBORSO E MODULISTICA CORRELATA

Le procedure di richiesta di rimborso saranno gestite attraverso il sistema GEFO di Regione Lombardia al link <https://gefo.servizirl.it/> e, sino a diversa comunicazione, attraverso la modulistica attualmente in uso e scaricabile dal sito web del Dipartimento Nazionale Protezione Civile, al link: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/modulistica_volontariato.wp.

Le specifiche per la richiesta di rimborso a seguito dell'attivazione dei benefici di cui agli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001 e per la gestione istruttoria saranno oggetto di apposita comunicazione di Regione Lombardia alle province ed alle organizzazioni di volontariato.

8. COPERTURA FINANZIARIA

A partire dall'1 agosto 2013, Regione Lombardia ha provveduto ad istituire appositi capitoli di bilancio per la copertura delle spese connesse alla concessione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001.

L'erogazione dei fondi alle organizzazioni di volontariato ed ai datori di lavoro verrà disposta da Regione Lombardia al termine della fase istruttoria, regolata da apposita comunicazione come riportato al precedente punto.